



Montebelluna, 19 dicembre 2019

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'
AVVOCATO

LISA FAVERO
AVVOCATO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

DICHIARAZIONI D'INTENTO - NOVITA' 2020

Lo status di **esportatore abituale** viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) **hanno effettuato esportazioni** o altre operazioni assimilate, **per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari**. L'ammontare di queste operazioni costituisce il plafond disponibile per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, **ad eccezione:**

- degli acquisti di fabbricati
- delle aree fabbricabili
- dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti DPR 633/1972.

L'agevolazione è applicabile anche ai beni ammortizzabili e ai beni acquisiti in leasing. L'agevolazione vale anche per l'acquisto delle spese generali indipendentemente dalla loro inerenza o meno con l'attività agevolata.

L'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento.

Fino al 31 dicembre 2019 l'esportatore abituale deve:

- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro o in un'apposita sezione del registro delle attive emesse o dei corrispettivi;
- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore o alla Dogana competente, prima dell'effettuazione dell'importazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2020:

- **decade l'onere di annotare** le dichiarazioni in apposito registro;
- **non è più necessario consegnare al fornitore** o in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta della presentazione telematica;
- **devono essere indicati** nelle fatture emesse o nelle bollette doganali **gli estremi del protocollo** della ricevuta telematica.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare l'esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione. Nella bolletta doganale di importazione il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento viene esposto nella casella 44.

La decorrenza della dichiarazione d'intento segue il momento di effettuazione dell'operazione.

Un'operazione si considera effettuata:

- nel momento della consegna o spedizione se riguarda beni mobili;
- all'atto di pagamento del corrispettivo se riguarda prestazioni di servizi;
- se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo.



Pertanto la dichiarazione d'intento copre solo operazioni effettuate dalla data del suo ricevimento in poi, o meglio, dalla data del riscontro telematico.

Si riporta un esempio:

- l'esportatore abituale in data 10 aprile invia al fornitore la dichiarazione d'intento con la ricevuta di presentazione;
- il fornitore riscontra la dichiarazione d'intento sul sito dell'agenzia lo stesso giorno, 10 aprile;

Il fornitore potrà fatturare senza IVA:

- le cessioni di beni consegnati o spediti dal 10 aprile;
- le prestazioni di servizi fatturate dal 10 aprile;
- gli acconti incassati dal 10 aprile.

Si ricorda che è stata reintrodotta una **sanzione dal 100% al 200% dell'IVA** nei confronti del cedente o del prestatore che emette fattura non imponibile IVA senza aver prima riscontrato l'avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione di intento.

La **revoca** della dichiarazione d'intento non è disciplinata e quindi:

- può essere redatta in forma libera;
- non deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate;
- può essere trasmessa al fornitore in qualsiasi modo.

Sulla decorrenza della revoca non esistono indicazioni precise, ma la si lega alla data di emissione della fattura, cioè tutte le fatture emesse dalla data di ricezione della revoca in poi dovranno riportare l'IVA anche se l'operazione è stata effettuata prima del ricevimento della revoca. Un esempio :

- revoca ricevuta dal fornitore il 20 novembre in cui l'esportatore chiede che venga applicata dal 1 novembre;
- il fornitore ha effettuato una consegna il 10 novembre ed emette fattura il 29 novembre con IVA.

Per l'Agenzia delle Entrate e per la Cassazione la fattura deve essere emessa con IVA in quanto la data di emissione, 29 novembre, è successiva alla data di ricevimento della revoca, 20 novembre, anche se la consegna è stata effettuata prime del ricevimento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES